



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

SOMMARIO

Quota 100	1
Decorrenza	1
Non cumulabilità	2
TFS/TFR nel settore pubblico	2
Adeguamento età contributiva del pensionamento anticipato	2
Pace contributiva	2
<i>Esclusione opzionale del massimale contributivo</i>	3
<i>Reintroduzione CdA INPS e INAIL</i>	3

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Quota 100

Il decreto introduce in via sperimentale per il triennio 2019-2021 quota 100 sono confermati i vincoli congiunti di almeno 62 anni di età anagrafica e di 38 anni di contribuzione. Non si ha quindi diritto alla pensione con una combinazione 63/37 o 61/39 (tecnicamente quindi non è una "quota" ma due requisiti congiunti).

Nel corso del triennio il requisito contributivo resta fisso mentre può cambiare il requisito anagrafico che è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita in base alla normativa esistente. Prossimo cambiamento previsto a partire dal 2021.

Ai fini del raggiungimento di quota 100 si possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti in due o più gestioni Inps. Questa disposizione non si applica ai lavoratori che già godono di prestazioni erogate da fondi bilaterali in ambito pensionistico in base ad accordi sindacali.

Positiva la creazione di un nuovo canale di uscita, resta la rigidità di quota 100 con entrambi i requisiti a differenza del sistema delle quote introdotte nel 2007, ed il fatto che i 38 anni di contribuzione rendono disponibile questo canale solo a lavoratori con carriere lunghe e stabili, escludendo in buona misura donne e lavoratori/lavoratrici del sud e di alcuni settori produttivi (edilizia, servizi, ecc.)

Decorrenza

Decorrenza diversa tra lavoratori pubblici e privati. Per questi ultimi è introdotta una finestra di 3 mesi tra la data della maturazione del diritto e la decorrenza della pensione. Per chi ha maturato il diritto entro il 31/12/2018 la decorrenza è fissata ad aprile 2019. Più lunga la finestra nel settore pubblico, 6 mesi. Per chi ha maturato il diritto entro il 31/12/2018 nel settore la decorrenza è fissata a luglio 2019. Nel pubblico impiego è inoltre previsto per la domanda di pensione un preavviso di sei mesi. Per il personale a tempo indeterminato della scuola resta fermo la maturazione del diritto entro il 31 dicembre con la erogazione della pensione all'inizio dell'anno accademico successivo, ma, in sede di prima applicazione, il personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo.



Forte la discriminazione tra dipendenti pubblici e privati, aggravata dalle norme sul differimento del pagamento del TFS/TFR nel settore pubblico (vedi dopo).

Non cumulabilità

Ai fini di limitare le domande di pensione con quota 100 è introdotto il divieto di cumulo, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, tra pensione con quota 100 e redditi di lavoro autonomo o dipendente.

Può costituire un incentivo al lavoro nero, come era in precedenza il divieto di cumulo (risibile nel bilancio Inps i risparmi derivanti dal divieto di cumulo negli anni in cui esisteva).

TFS/TFR nel settore pubblico

Ai lavoratori del settore pubblico cui è liquidata la "pensione quota 100", l'indennità di fine servizio è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La norma prevede la corresponsione del Tfs/tfr non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. Inoltre l'erogazione avviene in unica soluzione, solo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro; in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a

100.000 euro; in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. La seconda e la terza somma saranno erogate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima. Un lavoratore con 62 anni e 38 di contributi potrebbe percepire l'ultima rata di TFS/Tfr non prima di sei anni dall'andata in pensione con quota 100. Nella bozza di D.L. è previsto che "con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e finanza ed il Ministro del lavoro e delle politiche sono definite le modalità per..... senza oneri a carico della finanza pubblica". Secondo anticipazioni giornalistiche il governo dovrebbe trattare con le banche la possibilità di anticipi di parte o tutto il TFS/TFR da parte delle stesse. In base alla bozza del decreto tutto dovrebbe avvenire "senza oneri a carico della finanza pubblica", le spese dell'anticipo in questo caso, interessi e altro, sarebbero a carico del lavoratore. Pesante la differenza con i dipendenti privati.

Adeguamento età contributiva del pensionamento anticipato

L'adeguamento in base alla speranza di vita dell'età contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato nel 2019 (5 mesi) è abrogato, ma sostituito con una finestra di 3 mesi. *La maturazione del diritto resta quindi quella del 2018 (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) ma è introdotta una finestra di tre mesi per il godimento della pensione. La riduzione effettiva rispetto a quanto previsto è quindi di due mesi. Anche nel caso dei lavoratori precoci l'adeguamento alla speranza di vita del requisito contributivo è abrogato ed è introdotta una finestra di tre mesi per il godimento della pensione. In base alla bozza il requisito contributivo della pensione anticipata e di quella precoce non sarebbe più soggetta all'adeguamento in base alla speranza di vita. Resta invece in vigore l'adeguamento per i requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia discriminando così tra lavoratori "forti_ e non.*

Opzione donna e Ape Sociale

Prorogati per un anno ambedue le forme di pensionamento. Nel caso dell'Opzione donna (pensione anticipata con le regole del contributivo) il diritto è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/1960 (autonome 31/12/1959) con 35 anni di contribuzione entro 31/12/2018. *Possono quindi accedere all'opzione donna le lavoratrici che entro il 31/12/2018 hanno compiuto 58 anni se dipendenti o 59 anni se lavoratrici autonome. Resta la finestra di 12 mesi (18 per le autonome) per il godimento della pensione Considerando la finestra l'erogazione della pensione avverrebbe a 59 anni.*

Pace contributiva

Il decreto prevede per i lavoratori privi di anzianità retributiva prima del 1996 e non già titolari di pensione, la possibilità di riscattare periodi di non lavoro (non soggetti ad obbligo contributivo è la dizione) compresi tra il primo e l'ultimo contributo accreditato, per un massimo di 5 anni. Eventuali



acquisizioni successive di anzianità contributiva prima del 1996 annulla questa possibilità. Il riscatto, il cui costo è calcolato in base alle regole vigenti, può essere dilazionato in 60 rate senza applicazioni di interessi ed è detraibile nella misura del 50% (gli attuali riscatti, tipo laurea, sono pagabili in 10 anni e sono

totalmente detraibili). La rateizzazione non è concessa se il riscatto serve per l'immediata liquidazione della pensione. Per i soli lavoratori del settore privato l'onere del riscatto può essere sostenuto dall'azienda, utilizzando peraltro i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso l'azienda può dedurre il costo dal reddito di impresa (resta la deducibilità dal reddito del lavoratore).

Questa norma introduce una possibilità di riscatto per periodi non lavorativi a carico del lavoratore (con la possibilità di coinvolgere l'impresa). I costi sono calcolati come detto con le regole attuali, rateizzazione e deducibilità sono dimezzate rispetto alle forme di riscatto.

La bozza introduce la possibilità che questa tipologia di riscatto possa essere utilizzata solo ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, senza aumentare il montante contributivo. In questo caso l'onere del riscatto può scendere sensibilmente, la retribuzione di riferimento non è più infatti quella degli ultimi 12 mesi di lavoro dipendente al momento della domanda, ma il minimo imponibile annuo previsto per gli autonomi.

Esclusione opzionale del massimale contributivo

I lavoratori delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

Si dà la possibilità a quadri dirigenti del pubblico impiego, nel caso nel loro settore non vi sia un Fondo pensione contrattuale, di versare più contributi (tolto il massimale contributivo) ai fini pensionistici.

Fondi di solidarietà bilaterali

La bozza prevede che i fondi bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100, nei successivi tre anni. *In pratica, per i fondi, una estensione a quota 100 di quanto già previsto ai fini della pensione anticipata o di vecchiaia.*

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. I Fondi, previo il versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, provvedono anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Reintroduzione Cda INPS e INAIL

La bozza prevede il ritorno a una direzione collegiale di Inps e Inail con la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto da Presidente e 4 membri. Le nomine dei presidenti dovrebbero avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La principale incognita di questa parte della di decreto sono i costi legati essenzialmente a quota 100. Il decreto introduce elementi che dovrebbero limitare le richieste di accedere a quota 100, come il divieto di cumulo e il ritardato pagamento del Tfr/Tfs nel settore pubblico, e ridurre i costi nel 2019, le finestre. Il tutto è legato tuttavia a quanti dei potenziali aventi diritto (450.000 circa secondo i dati Inps) faranno richiesta. I limiti introdotti e la riduzione dell'importo di pensione per l'anticipo pensionistico rispetto all'anticipata o alla vecchiaia possono costituire un freno, ma la affermata "sperimentalità" della misura può invece costituire una spinta ad approfittare di una via di uscita dal lavoro solo temporanea. Nel 2021 il limite



anagrafico (62 anni) potrebbe essere innalzato e questo potrebbe determinare una accelerazione nel 2020 delle adesioni a quota 100. A differenza della parte relativa al Reddito di cittadinanza per il quale la bozza prevede un continuo monitoraggio della spesa con eventuale riduzione del beneficio, nulla è previsto per quota 100, nonostante le indicazioni presenti nella legge di bilancio su questo tema riguardassero entrambe le misure.